

L'amministrazione pubblica che non rispetta i tempi di conclusione di un procedimento deve risarcire all'impresa interessata **30 euro al giorno**, fino a un massimo di 2000 euro. Si tratta di una misura che riguarda solo le domande per l'avvio o l'esercizio di un'attività di impresa, successive all'entrata in vigore della [legge 9 agosto 2013, n. 98](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Rimangono esclusi quei procedimenti sottoposti alle ipotesi di silenzio qualificato (silenzio assenso o silenzio rifiuto).

Per richiedere l'indennizzo, l'impresa interessata deve azionare il potere sostitutivo previsto dall'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990, rivolgendosi (**entro 20 giorni dalla scadenza dei termini**) al Segretario comunale in qualità di funzionario titolare del potere sostitutivo, e cioè a chi subentra al funzionario "in ritardo".

Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta la richiesta di risarcimento all'amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell'amministrazione responsabile del ritardo.

Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non provveda ad emanare il provvedimento o non liquidi l'indennizzo, l'impresa può ricorrere al giudice amministrativo con le modalità di cui all'art.117 D.lgs.104/2010.

Qualora il ricorso del soggetto per ottenere l'indennizzo sia dichiarato inammissibile o sia respinto in relazione all'inammissibilità o alla manifesta infondatezza dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con pronuncia immediatamente esecutiva, condannerà il ricorrente a pagare in favore dell'amministrazione resistente una somma da due volte a quattro volte il contributo unificato.